

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ECC. ECC. ECC.


Sulla proposizione del Ministero dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

*Il Ministero dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale
l'onorevole progetto di legge portante variazione nella circoscrizione di
alcuni Comuni, e di sottenerne la discussione*

Data a Torino addì 27. Marzo 1858.

V. Emanuele





Redazione

1^a Divisione

N^o 37

Coisino, il Aprile 1858

Signori Deputati

Oggetto.

Modificazioni alla circoscrizione di alcuni comuni esistenti, creazione di comuni nuovi e soppressione di comuni pure esistenti

a proposito di modificare la circoscrizione di alcuni comuni esistenti; di creare alcuni comuni nuovi e di sopprimerne altri, la quale era stata fatta dal mio predecessore a questa Camera il 9 febbrajo 1857. Quando questa adottata solamente il 30 fu seguito finqua il Ministero dovette abbandonare il pensiero di portarla alle discussioni del Senato del Regno attesa la prossimita della disrupa della sessione parlamentare siccome pero e generalmente sentita la convenienza di togliere dall'attuale circoscrizione le anomalie piu pronunciate in attesa di uno scorporamento generale del Regno piu armonico nelle sue parti e meglio rispondente alle mutate condizioni morali e materiali delle popolazioni, ed altra parte molte e vive sono le sollecitazioni che tutto di il governo

N^o 62

Comato del 6 Aprile 1858.

185

riceve dai Municipii che vi sono
interessati perché quella proposta
senza di nuovo introdotto in Parlamento
non è sembrato di dover prendere in
proprio gli ordini del Re.

Ed avendomi S. M. dato incarico
di rappresentar il primitivo progetto
di legge con alcune aggiunte se
necessarie da nuove domande conguai,
recentemente pervenute al Ministero
corroborato dal voto favorevole dei
rispettivi Comitati Provinciali e Dipartimentali
io ottengo ai Sovrani comandi,
deprofittando al banco della Sconfidenza.

Le aggiunte di cui ho fatto cenno
sono ristrette a quattro; tre cioè nel
quadro dei comuni nuovi da crearsi,
ed una in quello dei comuni da
sopprimersi.

I tre comuni originali farebbero
quello di Santona popolosa borgata
che si staccerebbe da Plioni; quello di
Champanges compresa nella borgata
oggi denominata e di quella di S. Martin,
Les Granges e Barbon che verrebbero
disaggregati dal Comune di Laringes
nel Viabliez, e quello di San Verdoro
che verrebbe costituito raccogliendo,
mediante un censo annuo impositivo,
le pastori vaganti nei falci di

S. Eudoro d'Oradè in provincia di
Nuoro, a famiglia di questo già
si è fatto rispetto alle popolazioni
nomade del Salisj colla legge dell'
11 Luglio 1873.

Il Comune di cui si propone la
suppressione, si è quello di Mulargia
il quale, numerando soli 113. abitanti,
siiede di essere aggregato a Dorgali il
cui Municipio consente alla fusione.

Essendando da più minuti dettagli
i quali trovano più opportuna fede
nei quadri finottici che unisco alla
presente, io prego la Camera di voler
occupare l'urgenza di questo progetto
di legge onde evitargli la parte che
già gli è toccata nello scorso anno.

Progetto di Legge

Art. 1°

Le borgate ed i gruppi di borgate descritte nell'elenco N° I saranno staccate dai Comuni, di cui fanno attualmente parte ed spumeranno l'epore di Comuni distinti sotto la denominazione a caduno di essi ivi indicato.

Art. 2°

Le borgate descritte nell'elenco N° II, saranno staccate dai Comuni a cui attualmente appartengono e passeranno a far parte di quelli ivi specificate, e quali non cambieranno tuttavia di nome.

Art. 3°

I Municipi descritti nell'elenco N° III cessano di esistere e sono aggregati ai Comuni ivi rispettivamente designati, i quali conservano l'attuale loro denominazione.

Art. 4°

I Comuni la cui estensione cresce o scema in forza della presente legge continueranno a far parte del Mandamento, della Provincia e della Divisione amministrativa cui attualmente appartengono. I Comuni novellamente creati dalla legge medesima faranno parte del Mandamento, della Provincia e della Divisione amministrativa cui appartengono le comuni-
unità da cui vengono disaggregati gli elementi chiamati a comporli.

Art. 5°

I provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge tanto in

ordine alla separazione ed alla fusione di interecci attivi e passivi
quanto rispetto alla delimitazione dei territori ed alla ricostituzione
dei Consigli comunali; ove ne sia il caso, saranno fatti per Decreto
Reale, previo l'avviso del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente legge etc etc